

Legge regionale 6 agosto 2012, n. 34

Modifiche allo Statuto della Regione Calabria.

(BURC n. 14 del 1° agosto 2012, supplemento straordinario n. 3 del 14 agosto 2012)

Art. 1

(Modifica dell'art. 26)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della [legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25](#) è sostituito dal seguente:
«2. Nel Regolamento interno del Consiglio regionale sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento.».

Art. 2

(Commissioni permanenti)

1. Il comma 1 dell'articolo 28 della [legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25](#) è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.».

Art. 3

(Modifiche dell'art. 35)

1. Al comma 4 dell'articolo 35 della [legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25](#), le parole «a quattro unità» sono sostituite dalle parole «a due unità.».
2. Il comma 10 dell'articolo 35 della [legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25](#) è abrogato.

Art. 4

(Differimento dell'efficacia della legge)

1. Gli articoli 1 e 2 producono i loro effetti a decorrere dal rinnovo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza della nona legislatura del Consiglio regionale.
2. L'articolo 3 produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.